



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

Ai Direttori di Dipartimento  
Al Direttore del CEBR  
Al Direttore del CIELI

**Oggetto: individuazione dei Responsabili delle Attività di Didattica e di Ricerca in Laboratorio (RADRL) e vigilanza sullo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto del D.M. 363/1998**

Considerato quanto previsto dal sistema di deleghe in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, al fine di poter adempiere alle funzioni indicate nell'atto di delega, è previsto che la S.V. si avvalga della collaborazione dei *Responsabili delle Attività di Didattica e di Ricerca in Laboratorio (RADRL)* di cui all'art. 2 comma 5 del D.M. 363/1998, ovvero dei soggetti che, individualmente o come coordinatori di gruppo, svolgono attività didattiche o di ricerca in laboratorio.

Così come previsto nell'atto di delega, **la S.V. deve individuare i RADRL afferenti alla propria Struttura, nominandoli con una delibera del Consiglio di Dipartimento e indicando i relativi laboratori di competenza.**

Si precisa che sono considerati **laboratori** "i luoghi o gli ambienti in cui si svolgono attività didattica, di ricerca o di servizio che comportano l'uso di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici, ovvero di agenti chimici, fisici o biologici. Sono considerati laboratori, altresì, i luoghi o gli ambienti ove si svolgono attività al di fuori dell'area edificata della sede - quali, ad esempio, campagne archeologiche, geologiche, marittime -".

Si riportano qui di seguito le varie funzioni dei RADRL previste dal D.M. 363/1998, per le quali le S.V. sono delegate a svolgere una funzione di vigilanza.

Si ricorda innanzitutto che, *per quanto attiene alle attività specificamente connesse con la libertà di insegnamento o di ricerca che direttamente diano o possano dare origine a rischi, la responsabilità relativa alla valutazione del rischio spetta, in via concorrente, al datore di lavoro e al responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio (art. 4 del D.M. 363/98).*

Gli **obblighi e le attribuzioni dei RADRL** sono previste all'art. 5 del D.M. 363/1998:

1. Il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, nello svolgimento della stessa e ai fini della valutazione del rischio e dell'individuazione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione, collabora con il servizio di prevenzione e protezione, con il medico competente e con le altre figure previste dalla vigente normativa.
2. Il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, all'inizio di ogni anno accademico, prima di iniziare nuove attività e in occasione di cambiamenti rilevanti dell'organizzazione della didattica o della ricerca, identifica tutti i soggetti esposti a rischio.
3. In particolare il responsabile della attività didattica o di ricerca, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, deve:
  - a. attivarsi al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al datore di lavoro;
  - b. attivarsi, in occasione di modifiche delle attività significative per la salute e per la

- sicurezza degli operatori, affinché venga aggiornato il documento di cui al comma 2, articolo 4 [Documento di Valutazione dei Rischi], del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, sulla base della valutazione dei rischi;
- c. adottare le misure di prevenzione e protezione, prima che le attività a rischio vengano poste in essere;
  - d. attivarsi per la vigilanza sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi;
  - e. frequentare i corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dal datore di lavoro con riferimento alla propria attività ed alle specifiche mansioni svolte.

Gli obblighi dei RADRL in tema di **informazione e formazione** sono riportati all'**art. 6** del sopracitato D.M.:

1. Ferme restando le attribuzioni di legge del datore di lavoro in materia di formazione ed informazione dei lavoratori, anche il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, nell'ambito delle proprie attribuzioni, provvede direttamente, o avvalendosi di un qualificato collaboratore, alla formazione ed informazione di tutti i soggetti esposti sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate, al fine di eliminarli o ridurli al minimo in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al datore di lavoro.
2. Il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio è tenuto altresì ad informare tutti i propri collaboratori sui rischi specifici connessi alle attività svolte e sulle corrette misure di prevenzione e protezione, sorvegliandone e verificandone l'operato, con particolare attenzione nei confronti degli studenti e dei soggetti ad essi equiparati.

Infine, l'**art. 9** del D.M. 363/1998 tratta dell'**impiego e utilizzo di prototipi e di nuovi prodotti**:

1. Nell'impiego di prototipi di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti o di altri mezzi tecnici realizzati ed utilizzati nelle attività di ricerca, di didattica e di servizio, il datore di lavoro ed il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, per quanto di rispettiva competenza, devono:
  - a) garantire la corretta protezione del personale, mediante valutazione in sede di progettazione dei possibili rischi connessi con la realizzazione del progetto e con l'adozione di eventuali specifiche precauzioni, sulla base delle conoscenze disponibili;
  - b) provvedere affinché gli operatori siano adeguatamente formati ed informati sui particolari rischi e sulle particolari misure di prevenzione e protezione.
2. Le disposizioni di cui al comma precedente trovano applicazione anche in caso di produzione, detenzione ed impiego di nuovi agenti chimici, fisici o biologici.
3. Il datore di lavoro ed il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si avvalgono della collaborazione del servizio di prevenzione e protezione, del medico competente, e delle altre figure previste dalle disposizioni vigenti.

L'elenco riportante i nominativi dei RADRL e dei relativi laboratori di competenza e gli eventuali futuri aggiornamenti devono essere comunicati al "Servizio Gestione Salute e Sicurezza", inviando una mail all'indirizzo: [servprot@unige.it](mailto:servprot@unige.it)

Distinti saluti

  
IL RETTORE  
Prof. Paolo Comanducci

Per eventuali informazioni:

Ing. Silvia Pellacini – [silvia.pellacini@unige.it](mailto:silvia.pellacini@unige.it) – 01035338048 – 3371118650